

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE**

in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] ruolo generale dell'anno [REDACTED]
vertente tra

Parte_1

attore opponente, con l'avv. [REDACTED]
e

Controparte_1

convenuta opposta, con l'avv. [REDACTED]
e

Controparte_2

convenuta non costituita

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7 novembre 2024 e perciò, per parte opponente, come da atto di citazione in opposizione e da memorie integrative nn. 1 e 2; per parte opposta, come da comparsa di costituzione e memorie integrative.

MOTIVAZIONE

1. Lo svolgimento del processo.

Con decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso dal g.des. del tribunale di Brescia il 7 agosto 2023, procedimento R.G. [REDACTED], notificato in data 24 settembre 2023, [REDACTED] *Controparte_1* ingiungeva a [REDACTED] *Parte_1* il pagamento della somma complessiva di € 17.597,24, in ragione dell'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto n. [REDACTED] stipulato con [REDACTED] *CP_3* (poi [REDACTED] *Controparte_2* e al contratto n. [REDACTED] stipulato con [REDACTED] *Controparte_4* (poi [REDACTED] *Controparte_2*), entrambi successivamente ceduti *pro soluto* a [REDACTED] *Controparte_1*, aventi ad oggetto l'erogazione di linee di credito da rimborsare a mezzo di rimesse mensili.

Avverso il decreto ingiuntivo l'opponente proponeva tempestiva opposizione (notificata il 24 ottobre 2023), contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da [REDACTED] *CP_1*, citando altresì in giudizio [REDACTED] *CP_2*, in qualità di cedente del credito opposto, la quale non si costituiva in giudizio.

L'intimato eccepiva in via principale: *i*) la mancata prova della cessione dei crediti alla parte opposta; *ii*) la diversa natura contrattuale del contratto n. [REDACTED], da qualificarsi ad opinione dell'opponente non come contratto *revolving*, bensì come un contratto di finanziamento per l'acquisto di un telefono cellulare; *iii*) la nullità del contratto *revolving* n. [REDACTED] per la violazione della normativa di settore relativa alla promozione e conclusione di contratti di finanziamento da parte di intermediari finanziari e la lacunosità del contratto relativamente alle rate mensili, alle modalità di calcolo del TAEG e all'indicazione dei costi e delle condizioni di utilizzo della carta; *iv*) la mancata produzione di idonei attestati *ex art. 50 T.U.B.* nel procedimento monitorio, bensì di mere "liste movimenti, neppure realizzati *pro tempore* e contenenti gravi lacune"; *v*) l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] *CP_1*, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione, chiedendo conseguentemente: 1) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto; 2) in via principale, il rigetto dell'opposizione; 3) in subordine, l'accertamento del credito vantato nei confronti di [REDACTED] *Parte_1* pari ad un importo di € 17.597,24, oltre agli interessi legali, e conseguentemente la sua condanna al pagamento di detto importo, ovvero di quello ritenuto di giustizia.

All'esito dell'udienza del 27 giugno 2024 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività; all'udienza successiva del 7 dicembre 2024, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.* a precisare le proprie conclusioni. Si procedeva, infine, alla discussione orale all'udienza del 12 dicembre 2024, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 *sexies c.p.c.*

2. La mancata prova della titolarità dei crediti in capo alla convenuta opposta.

L'eccezione è fondata.

Ed invero secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 24798 del 5 novembre 2020; cfr. anche Sez. I. sent. n. 4116 del 2 marzo 2016).

A tale proposito osserva il giudicante come la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell'oggetto (ovvero in un allegato) dell'atto notarile di cessione in blocco (da *Controparte_2* a *Controparte_5* asserita dante causa dell'odierna convenuta opposta), non avendo prodotto il contratto di cessione in blocco.

Né può dirsi che la natura dei crediti de quibus possa consentire di collocarli inequivocamente nella categoria di crediti oggetto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, quale risulta nella pubblicazione nella G.U. (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio); ed invero, anche l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, citato da parte convenuta, per il quale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario in blocco ex art. 58 TUB la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, richiede che *“gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023) – ciò che certamente non può dirsi nel caso che ci occupa.

Ed invero l'unica cessione in blocco a *CP_1* di crediti originariamente nella titolarità di [...] *CP_2* della quale la convenuta abbia fornito la prova della pubblicazione ex art. 58 T.U.B. non risulta avvenuta da parte di *Controparte_5* bensì da parte di *Controparte_6* (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio); di talché, non essendo financo allegato che i crediti azionati in monitorio dalla convenuta fossero stati oggetto di una cessione in blocco da *Controparte_2* a *Controparte_5* e da quest'ultima a *Controparte_1* (dalla narrativa del ricorso sembra invece evincersi che i crediti siano stati ceduti in blocco direttamente dalla originaria creditrice a *CP_1*), manca del tutto la prova che i crediti in questione siano mai divenuti di titolarità della convenuta opposta.

Né può supplire a tale mancanza la mera dichiarazione di CP_5 di avere ceduto a CP_1 uno dei crediti in questione (non essendo dimostrato che essa sia divenuta cessionaria di tale credito), né la analoga dichiarazione di CP_1 di avere acquistato l'altro credito da CP_6, dal momento che la prova dovrebbe comprendere necessariamente anche la dichiarazione dell'originario cedente in blocco (CP_2 per il primo dei crediti e CP_6 per il secondo), ma non certo dalla dichiarazione del preteso cessionario che pretenda di attestare l'avvenuto acquisto a proprio (rispettivamente da CP_2 e da CP_6) – dichiarazioni del tutto sfornite di valenza probatoria.

Ciò da cui discende che, in accoglimento della eccezione sollevata tempestivamente da parte opponente, dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1

3. La prova circa l'entità del credito.

La parte opponente eccepiva altresì la mancata prova dei crediti sottesi al decreto ingiuntivo. Anche questa censura appare meritevole di accoglimento; gli estratti conto prodotti dalla parte opposta, infatti, non sono riferibili con certezza ai contratti di finanziamento allegati, bensì a dei contratti di finanziamento *revolving* stipulati con Parte_1. Essi rappresentano peraltro delle liste movimenti che fanno data a partire, per il primo estratto conto, dal 7.5.2005; per il secondo, dal 9.4.2001.

Il contratto stipulato con XXXXXXXXXX è stato stipulato in data 27.10.1999 e ha ad oggetto un finanziamento di 900.000 Lire destinato all'acquisto di un telefono cellulare, ove l'ultima rata di rimborso era prevista per il 25.8.2000. La modalità di rimborso del finanziamento all'acquisto è peraltro disposta per mezzo di un addebito diretto su un conto corrente intestato a Parte_1. Nel contratto non è fatta menzione, invece, del finanziamento *revolving* e dell'emissione di una carta.

Parimenti, il secondo contratto allegato, stipulato da Parte_1 con Controparte_4, non ha ad oggetto un finanziamento *revolving*, bensì l'apertura di una linea di credito per € 1.500,00. Per giunta il contratto non riporta la data di stipulazione, pregiudicando altresì la riferibilità temporale dello stesso con gli estratti conto prodotti.

Pertanto parte opposta non ha assolto l'onere probatorio relativo al titolo dei crediti azionati, e comunque al quantum debeatur, stante la non riferibilità dei contratti prodotti agli estratti conto allegati, sicché anche tale motivo di doglianza risulta fondato.

4. Conclusioni.

In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti dell'odierno opponente.

Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.

5. Spese.

Le spese seguono la soccombenza; la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute da *Parte_1* per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € [REDACTED], in complessivi € [REDACTED], delle quali € [REDACTED] per anticipazioni ed € [REDACTED] per compensi, oltre [REDACTED] per spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in data 7 agosto 2023 al n. [REDACTED]; revoca il decreto, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente in forza del titolo azionato in via monitoria; condanna la convenuta opposta *[...]* *CP_1* al pagamento, in favore dell'attore opponente, della somma di € [REDACTED], oltre [REDACTED] per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Così deciso in Brescia il 19 dicembre 2024.

Il giudice
dott. Carlo Bianchetti

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209